



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE

SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

INFORMATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA

1. DESTINATARI

Il Servizio è destinato a minori residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, frequentanti le scuole statali e/o paritaria, dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado, ricadenti nel territorio cittadino e/o limitrofo.

2. REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al servizio:

- gli alunni con handicap " H" certificato ex art. 3 commi 1 e 3 Legge 104/92;
- gli alunni con svantaggio " SV" ex art. 139 c.1 D.Lgs 112/98, in specifiche condizioni di disagio personale, socio-educativo, linguistico, culturale, adeguatamente descritte e sostenute da certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali, frequentanti le Istituzioni Scolastiche pubbliche del territorio cittadino.

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- PER GLI ALUNNI CON HANDICAP CERTIFICATO EX LEGGE 104/1992: I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno presentare richiesta **ENTRO E NON OLTRE IL 3 Settembre e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico** compilando la modulistica predisposta da inviare, con la documentazione indicata, all'indirizzo PEC : protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it; I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno compilare il **"MODULO DI RICHIESTA"**, riportando il seguente oggetto: **"NOME E COGNOME ALUNNO BENEFICIARIO, ISTITUTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO DI FREQUENZA"**.
- PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO "SV": Le domande di accesso possono essere presentate esclusivamente dalle Scuole. I Dirigenti Scolastici potranno richiedere:
 1. **Conferma dell'intervento del Team** di supporto a favore degli alunni con svantaggio presenti nelle classi;
 2. **Conferma dell'affiancamento con rapporto individualizzato o gruppo classe**, per alunni già beneficiari degli interventi o di nuova attivazione; La richiesta dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposito file excel precompilato, inviato dal Servizio Comunale e/o pubblicato sul sito web comunale e da restituire **ENTRO E NON OLTRE IL 3 Settembre di ogni anno scolastico**, nelle modalità indicate, all'indirizzo PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it. Per le segnalazioni, I Dirigenti Scolastici potranno chiedere il servizio compilando il **"MODULO DI RICHIESTA SV a cura della scuola"**, da inviare all'indirizzo PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.
- La possibilità di eventuale accoglimento delle nuove richieste per le situazioni di svantaggio verrà definita dopo l'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 30 settembre. Le eventuali domande pervenute dopo il 30 settembre, purché pervengano al protocollo entro e non oltre il 30

ottobre, saranno trattate in seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini. Le domande fuori termine, saranno considerate solo previa valutazione delle risorse disponibili, entro 20 giorni dal loro arrivo al protocollo del Comune. Il Comune non risponde del mancato ricevimento della domanda, di cui è in ogni caso responsabile il richiedente.

4. MODULISTICA

I Moduli, disponibili sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it, si differenziano in:

- Modulo richiesta in favore di alunni H ex art. 13 L.104/92 (compilazione e consegna da parte del genitore)
- Modulo richiesta in favore di alunni con svantaggio "SV" (compilazione e consegna da parte della Scuola)

5. COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA.

- **per gli alunni con handicap certificato ex Legge 104/1992):** definita l'attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, il Comune comunica il numero di ore attribuite e procede con l'invio agli istanti e alla scuola dell'esito dell'Istruttoria e delle ore assegnate, anche sulla base di quanto eventualmente concordato in opportuni incontri.
- **Per le situazioni di svantaggio,** definita l'attribuzione il Comune invierà a ciascuna Istituzione Scolastica e al genitore una comunicazione di notifica dell'avvenuta pubblicazione dell'esito dell'Istruttoria.
- In assenza di osservazioni pervenute entro 20 giorni dalla comunicazione Istituzionale, il Comune intenderà che il servizio nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali è condiviso dai richiedenti e dalla scuola, pertanto procederà a garantire gli interventi come previsto.

6. ORARI AL PUBBLICO E RECAPITI UFFICIO

Sarà possibile contattare la Referente del Servizio, nella persona della scrivente per ricevere informazioni e approfondimenti in merito al presente avviso;

Contatti:

0789/481115

Chiarimenti/precisazioni:

- l'assistenza specialistica ad personam dev'essere fornita al singolo studente con disabilità sulla base della diagnosi funzionale – in aggiunta all'assistente igienico-personale (qualora necessario), all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente ; si tratta di un aspetto peculiare della garanzia di integrazione – da non confondere mai con l'assistente igienico-personale;
- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (educatore) rappresenta un ruolo e funzione diversa da quella dell'assistente igienico -personale; per assistenza educativa scolastica si intende **“l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”** (l. 104/99, art. 13) fornita attraverso figura di educatore con apposita formazione universitaria; da questa è esclusa l'assistenza materiale nella scuola, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia, che compete ai collaboratori scolastici. La figura professionale di assistenza di tipo educativo, cioè l'[assistente all'autonomia ed alla comunicazione](#), prevista dal citato articolo 13 della L. 104/94 ed assegnato *ad personam* è data da un **operatore** che ha il compito precipuo di facilitare la comunicazione dello studente con esigenze particolari (e riconoscimento di disabilità di cui alla legge 104/92) e ha funzione di stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, **mediare** tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti;
- l'*assistenza igienico-personale* (o cosiddetta “assistenza di base”) deve essere fornita tendenzialmente a tutti gli studenti con disabilità da parte dei collaboratori scolastici così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16 maggio 2003, nonché

dalla Nota del Ministero protocollo [n. 3390 del 30 novembre 2001](#)° in alternativa previo accordo tra Enti con assistenti alla persona (OSS);

- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione nella legislazione vigente è prevista dai seguenti atti normativi:
 - Articoli 42-45 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 luglio 1977, [n. 616](#).
 - Articolo 13, comma 3 della Legge [104/92](#);
- L'articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 chiarisce come la figura dell'assistente specialistico-educatore, nasce dal riferimento del secondo comma dell'articolo 42 del DPR 616/77 nonché da questo ultimo articolo 13, comma 3, come riferito («l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali»);
- Alla luce della visione complessiva dell'integrazione dell'alunno portatore di handicap nell'ambiente scolastico e a garanzia del concreto ed effettivo diritto all'istruzione oggi – si ritiene che lo stesso debba fondarsi sulla necessità di garantire l'assistenza specialistica ad personam a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l'inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche; all'assistente per l'autonomia e comunicazione competono funzioni specifiche che differenziano questa figura dall'insegnante di sostegno (o ancora dall'Oss o dai collaboratori scolastici), con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e previo raccordo in merito alle autonomie e abilità dell'alunno.
- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione è un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente portatore di handicap e/o con svantaggio con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace; la presenza di tale figura ha anche lo scopo di addivenire in sinergia con il corpo docente ad un Piano Educativo Individualizzato rispettoso di quello che realmente prevede la normativa, ovvero – citando sempre dal DPR del 24 febbraio 1994 (articolo 5) – *«il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992; [...] che tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992»*.
- *L'assistente educativo ha pertanto compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno portatore di handicap non autonomo al fine di sostenerlo e di aiutarlo. Ciò implica che lo stesso opera in presenza dei diversi docenti, in quanto l'uno non sostituisce l'altro; in altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente specialistica; pertanto «nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui sopra, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contratto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap; detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno*

La Responsabile del Servizio Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Antonella Malu